

“Decreto Ristori”
Richiesta di occupazione temporanea del suolo pubblico
ai sensi dell’art. 9-ter D.L. 28/10/2020, n. 137.

Attenzione: la possibilità di trasmissione della presente richiesta riguarda esclusivamente le imprese di pubblico esercizio, di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Al Comune di Grottaferrata
Ufficio Patrimonio

PEC patrimonio@pec.comune.grottaferrata.rm.it

Il sottoscritto

Cognome

Nome

Cod. Fiscale

in qualità di *(specificare se Ditta Individuale o Rapp.te Legale)*

della impresa *(specificare la denominazione come risultante alla CCIAA)*

.....

con Cod. Fiscale

e Partita IVA

e-mail/Pec

tel.

CHIEDE

per il periodo dal al *(il limite è il 31/12/2021)*

(spuntare la casella d’interesse)

NUOVA occupazione di suolo pubblico relativamente all’attività svolta in Grottaferrata *(specificare Via/Piazza)*

altezza n° civ.

come da planimetria allegata per complessivi mq (ml. x

ESTENSIONE della attuale occupazione di suolo pubblico relativamente all’attività sita in Grottaferrata *(specificare Via/Piazza)*

altezza n° civ.

come da planimetria allegata per ulteriori mq (ml. x

[Nota: in ottemperanza agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, l'iter semplificato per l'occupazione temporanea del suolo pubblico riguarda esclusivamente pedane, tavoli, sedie e ombrelloni, i quali devono rispettare le caratteristiche e la modalità stabilite dal vigente Regolamento Comunale in materia]

L'occupazione avverrà attraverso i seguenti arredi, attrezzature e simili:

(a seguire, specificare dettagliatamente materiali, colori e tipo di strutture, tenendo conto delle caratteristiche stabilite Regolamento Comunale in materia)

.....
.....
.....
.....
.....

Il/La sottoscritto/a, ai fini della presente richiesta, consapevole:

- 1) delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
- 2) che, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni mendaci;
- 3) che verranno eseguiti specifici controlli in merito all'uso del suolo pubblico e al rispetto del Regolamento COSAP del Comune di Grottaferrata;
- 4) che il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali, di traffico nonché per motivi di pubblico interesse e per inosservanza di vigenti norme e regolamenti;
- 5) che può essere stabilita la sospensione temporanea della concessione o autorizzazione in caso di manifestazioni autorizzate che interessino il luogo occupato dagli stessi previa deliberazione di giunta comunale;

DICHIARA

- che i dati e le informazioni contenute nel presente modulo sono veri;
- di fare salvi i diritti di terzi;
- di essere a conoscenza della vigente normativa e della regolamentazione in materia di uso del suolo pubblico, in merito anche alle modalità di occupazione ed utilizzo delle aree e spazi pubblici;
- di aver letto e di rispettare il *Regolamento Comunale* inerente le modalità e le condizioni per le occupazioni del suolo pubblico, presente sul sito web dell'Ente;
- di essere consapevole delle condizioni di utilizzo e gestione dell'occupazione e delle misure di sicurezza igienico sanitaria e alimentare;
- di essere consapevole delle condizioni di utilizzo e gestione previste dalla normativa di emergenza epidemiologica anti covid-19, anche con riferimento alla tutela dei clienti e dei lavoratori;
- di essere consapevole che l'esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico riguarda il solo periodo stabilito dalla legge;
- di essere a conoscenza che il presente procedimento sarà gestito in osservanza del *Regolamento Comunale* inerente l'iter amministrativo, le modalità e le condizioni per le occupazioni del suolo pubblico.

ALLEGA: (allegati **essenziali** per l'avvio del procedimento amministrativo)

- PLANIMETRIA dettagliata dell'occupazione (con specifica indicazione dell'esatto luogo e dei metri lineari dell'area interessata);
- Copia del documento d'identità (in corso di validità);
- Altro (specificare)

.....

Data

Firma

LE SEGUENTI PAGINE NON OCCORRE STAMPARLE E/O TRASMETTERLE

Testo normativo vigente al 22/03/2021, sono fatte salve eventuali successive modificazioni e/o integrazioni.

“Decreto Ristori” - D.L. 28/10/2020, n. 137

[Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 18 dicembre 2020, n. 176]

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

[Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 ottobre 2020, n. 269, Edizione straordinaria.]

ART. 9-ter. Individuazione dei soggetti esenti dal versamento dell'IMU e disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio.

[Articolo inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176]

[In vigore dal 25 dicembre 2020]

1. Le disposizioni di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e agli articoli 9, comma 1, e 9-bis, comma 1, del presente decreto si applicano ai soggetti passivi dell'imposta municipale propria (IMU), come individuati dal comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.

2. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021⁽¹⁾, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021⁽¹⁾, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.

4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021⁽²⁾, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021⁽²⁾, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Richiami normativi:

Articolo 10, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,

Non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani prospicienti a siti archeologici o ad altri beni di eccezionale valore storico o artistico. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

(1): Comma così modificato dall'art. 30, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni).

(2): Comma così modificato dall'art. 30, comma 1, lett. b), D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni).